



sinthema

STRATEGIE PER COMPETERE

CIRCOLARE MENSILE MAGGIO 2011

Vicenza, Maggio 2011

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i Signori Clienti in merito alle recenti novità normative in materia fiscale e ad aspetti particolari delle rilevazioni contabili.

Cordialità.





INDICE

1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

2) LE PRINCIPALI SCADENZE

3) APPROFONDIMENTI:

- ➔ POSSIBILE UN'ULTERIORE DILAZIONE DEI RUOLI PER I QUALI È GIÀ STATA ACCORDATA UNA RATEAZIONE
- ➔ OPERAZIONI AL CONSUMO – MONITORAGGIO RINVIATO AL 1 LUGLIO
- ➔ CHIARIMENTI OPERATIVI IN TEMA DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DI CREDITI IVA
- ➔ LE ENTRATE CHIARISCONO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL REGIME DEL "PERFEZIONAMENTO PASSIVO IVA"
- ➔ IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO



1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

Slittamento al 6 luglio 2011 per il pagamento delle imposte: ormai certo si è solo in attesa del comunicato ufficiale

E' ormai dato per certo il differimento dal 16 giugno al 6 luglio del pagamento delle imposte. Lo slittamento sarebbe motivato dai "nuovi adempimenti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni e alla definizione dei versamenti che impegnano i contribuenti e, dal punto di vista organizzativo, in modo particolare i produttori di software e gli intermediari".

Entro il 6 luglio il versamento dell'imposta potrà quindi essere effettuato senza alcuna maggiorazione mentre dal 7 luglio al 5 agosto sarà possibile procedere all'adempimento con l'aggiunta dello 0,40 per cento. Le date riguardano gli "appuntamenti" con il fisco conseguenti sia alla dichiarazione dei redditi quanto quelli per la dichiarazione Irap. Una sorta di ripetizione di quanto già avvenuto lo scorso anno, quando le difficoltà tecniche nel rilascio di Gerico portarono uno slittamento, rispettivamente, al 6 luglio e al 5 agosto. Inoltre, c'è da considerare che sulla cedolare secca è attesa la circolare per chiarire i dubbi interpretativi su calcolo e successivo pagamento del primo acconto dell'imposta sostitutiva. La proroga, come al solito, non è solo per le persone fisiche ma anche per professionisti e imprese. All'appello, infatti, manca anche il software di gestione degli studi di settore: il programma dovrà tenere conto dei correttivi congiunturali per il periodo d'imposta. Anche in questo caso lo slittamento segue lo stesso percorso.

SISTRI: Pubblicato il decreto che regola il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

È stato pubblicato il decreto che riunifica in un solo testo tutti i cinque decreti emanati fino ad oggi sul Sistri: è confermata la piena operatività del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti a decorrere dal 1° giugno 2011. Con l'avvio del Sistri saranno sostituiti i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Il nuovo regolamento chiarisce che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e che sono produttori di rifiuti derivanti da tali attività devono iscriversi anche come produttori, indipendentemente dal numero dei dipendenti assunti. Inoltre, è spostato a regime dal 31 gennaio al 30 aprile di ogni anno il termine per il pagamento dei contributi annuali che le imprese italiane devono versare al Sistri. Sotto il profilo sostanziale le principali novità che è opportuno sottolineare sono le seguenti:



- ➔ i trasportatori in conto terzi dovranno dotarsi di una chiavetta Usb relativa alla loro sede legale, ma potranno averne una per ogni unità locale, versando più contributi singoli, oltre a quello annuale. Ogni veicolo in loro possesso dovrà comunque avere una chiavetta Usb per la tracciabilità dei rifiuti;
- ➔ resta in vigore la non necessità per i trasportatori di accedere al sistema almeno due ore prima che i rifiuti vengano messi in movimento; questo sarà valido anche per la micro raccolta e per coloro che gestiscono rifiuti nell'ambito di attività di manutenzione, ma in questo caso occorrerà trasportarli ad impianti di recupero/smaltimento senza passaggi intermedi. Sussiste, tuttavia, l'obbligo di redigere la c.d. scheda "Sistri - Area movimentazione";
- ➔ per il trasporto marittimo dei rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti Sistri al raccomandatario marittimo;
- ➔ la scheda "Sistri - Area movimentazione" dovrà essere conservata da chi produce rifiuti pericolosi ma non fa parte di enti o imprese, soggetti tenuti comunque a compilare registri di carico/scarico.

L'indennità di fine rapporto degli amministratori è deducibile per competenza

Le società di capitali che, a fronte di apposita deliberazione dell'organo competente, sono tenute a corrispondere un'indennità di fine rapporto agli amministratori, devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini Ires, per competenza.

Il regime di deducibilità per competenza dell'indennità di fine rapporto si rende, quindi, applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto. Questo è l'orientamento che emerge dal documento approvato dall'Associazione Dottori Commercialisti di Milano. Segnaliamo che, a parere delle Entrate, invece, la deduzione dell'accantonamento è subordinata al fatto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa (solitamente il verbale di assemblea registrato) anteriore all'inizio del mandato dell'amministratore (in tal senso la R.M. n. 211/08.)

Geometri: Versamento dei contributi alla Cassa di previdenza compensabili nel modello F24

Una nuova sezione inserita nel quadro RR del modello Unico Persone Fisiche permetterà ai geometri di determinare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla propria Cassa in occasione della dichiarazione dei redditi. I relativi versamenti potranno essere



effettuati con il modello di pagamento F24, compensando eventuali crediti tributari e previdenziali. L'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti prende le mosse dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 3 febbraio 2011 che ha previsto la determinazione nella dichiarazione dei redditi dell'ammontare dei contributi dovuti e la possibilità di effettuare i relativi versamenti con F24.

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 101,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,5%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di marzo 2011 è pari 1,192576.

Dubbia la legittimità della doppia iscrizione previdenziale dei soci amministratori

La Corte d'appello di Genova ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa (e dunque retroattiva) sull'obbligo della doppia iscrizione sia alla Gestione Commercianti che alla Gestione Separata Inps, in capo ai soci lavoratori e amministratori di Srl commerciali. La Corte ha ipotizzato la violazione dell'art.117, co.1, della Costituzione, in relazione all'art.6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. I giudici, in particolare, hanno ritenuto che il Legislatore nazionale abbia emanato una norma dichiaratamente interpretativa in presenza di un notevole contenzioso e dell'intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sfavorevole all'Inps, in tal modo violando il principio di "parità delle armi" tra le parti processuali e finalizzata ad incrementare il gettito contributivo dell'Inps. Nell'ordinanza si legge che i Giudici di Strasburgo non hanno escluso che in materia civile il Legislatore possa intervenire con norme dotate di efficacia retroattiva, ma hanno aggiunto che ciò è possibile solo quando l'intervento sia giustificato da "superiori motivi di interesse generale", quale non può considerarsi quello meramente "di cassa". Il confronto tra la disposizione censurata ed i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale porta, quindi, a dubitare che sussistessero i presupposti per l'emanazione di una norma interpretativa di portata retroattiva.



2) PRINCIPALI SCADENZE

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 maggio al 15 giugno 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

23 maggio	Contratti di Rete Scade oggi il termine per presentare telematicamente le comunicazioni contenenti i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d'impresa.
----------------------	--

SCADENZE FISSE

15 maggio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
----------------------	---



16

maggio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamenti Iva trimestrali

I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al 1° trimestre 2011, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6031.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la terza rata (cod. 6099), maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668).

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2011 (primo trimestre).

Versamento del premio Inail

Scade oggi, per i soggetti che hanno optato per il pagamento rateale, il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail relativo al



	<p>saldo 2010 e all'acconto 2011, così come risulta dall'autoliquidazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p>
18 maggio	<p>Ravvedimento versamenti Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 aprile.</p>
20 maggio	<p>5 per mille Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e per gli enti di volontariato per chiedere la rettifica degli eventuali errori di iscrizione negli elenchi.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Versamento dei contributi Enasarco Scade oggi il versamento dei contributi Enasarco dovuti per il trimestre gennaio/marzo 2011. Il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale precompilato che la Fondazione Enasarco invia alle ditte preponenti iscritte.</p>
25 maggio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>



<p>31 maggio</p>	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/05/11.</p> <p>Comunicazione black list Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile 2011.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p> <p>Modello 730/2011 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale Scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, o soggetto abilitato del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.</p> <p>Consegna prospetto liquidazione relativo al modello 730/2011 Ultimo giorno utile per i datori di lavoro o enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per la consegna diretta al dipendente o al pensionato del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.</p>
<p>15 giugno</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.</p>

**Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

3) APPROFONDIMENTI

POSSIBILE UN'ULTERIORE DILAZIONE DEI RUOLI PER I QUALI È GIÀ STATA ACCORDATA UNA RATEAZIONE

Il D.L. n.225/10, convertito dalla L. n.10/11, ha previsto che le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo concesse entro il 27 febbraio 2011 interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possano essere prorogate per un ulteriore periodo (fino a 72 mesi), a condizione che il debitore comprovi un temporaneo ulteriore peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. La Direttiva di Equitalia n.12 del 15 aprile 2011 ha fornito le indicazioni operative per presentare le nuove istanza di proroga.

Per persone fisiche, ditte individuali, società, consorzi, associazioni, fondazioni, comitati che abbiano già in essere una rateazione di somme iscritte a ruolo concessa prima del 27 febbraio 2011 è, pertanto, possibile fruire di un'ulteriore rateazione in proroga a quella già concessa, in deroga all'ordinario regime sanzionatorio previsto nel caso di omissione del versamento della prima rata o di due rate successive.

Requisiti per la concessione della nuova dilazione

Il requisito del temporaneo ulteriore peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione va comprovato da parte dei contribuenti interessati con modalità distinte a seconda dell'importo iscritto a ruolo oggetto della prima rateazione:

- ➔ nel caso di ruolo rateizzato inferiore ad € 5.000, l'ulteriore dilazione sarà concessa a seguito della presentazione di una richiesta motivata da parte del debitore,



attestante la situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario.

- ➔ nel caso di ruolo rateizzato superiore ad € 5.000, l'ulteriore dilazione sarà concessa a seguito della presentazione di documentazione diversa a seconda della tipologia giuridica del soggetto debitore richiedente la proroga della dilazione (vedasi la tabella).

PERSONE FISICHE TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI	Presentazione di un nuovo modello ISEE del nucleo familiare del debitore di valore inferiore rispetto a quello presentato nella prima istanza di rateazione. Qualora si siano verificati eventi successivi alla situazione rappresentata nel nuovo modello ISEE (che non consenta l'ulteriore proroga) che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale (ad esempio perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare), il contribuente può, comunque, usufruire della proroga.
ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI	Le istanze presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di soggetti vengono valutate sulla base dei parametri assunti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa. Per accedere alla rateazione è necessario che l'Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'Indice Alfa sia superiore a 3. Il soggetto debitore che intende presentare un'istanza di rateazione in proroga deve attestare il peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà: solo se l'Indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga ha diritto all'ulteriore dilazione delle rate. Se la società è in liquidazione il peggioramento della situazione di difficoltà deve essere comprovato anche da una relazione sottoscritta da un professionista da cui si evinca la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale in grado di assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali ovvero la disponibilità di terzi a garantire il pagamento rateale.

Modalità di richiesta della proroga

Nelle istanze di proroga della rateazione sono previsti modelli differenziati a seconda dell'importo e della tipologia giuridica del soggetto istante, scaricabili ai link segnalati, in cui vanno sempre indicati gli estremi identificativi del provvedimento di dilazione già concesso. Si ricorda che il beneficio dell'ulteriore dilazione viene concesso anche se le



inadempienze relative al versamento della prima rata o di due rate successive si sono verificate in data successiva al 27 febbraio 2011, purché il provvedimento che ha concesso la rateazione originaria sia datato prima della stessa data.

Può verificarsi il caso che nei confronti del contribuente già beneficiario di una rateazione concessa prima del 27 febbraio 2011 venga notificata una nuova cartella di pagamento.

Se il contribuente risulta moroso per tale nuova cartella di pagamento, l'istanza di proroga della rateazione sarà concessa solamente a fronte del pagamento o della presentazione di un'istanza di rateazione anche della nuova cartella notificata.

OPERAZIONI AL CONSUMO – MONITORAGGIO RINVIATO AL 1 LUGLIO

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011, la moratoria per il monitoraggio delle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di fatturazione è stato spostato, dal precedente termine del 1 maggio 2011, al prossimo 1 luglio 2011.

Si tratta di un aspetto legato all'adempimento – c.d. "spesometro" - introdotto dalla Manovra d'estate 2010 (D.L. n.78/10) che impone ai contribuenti titolari di partita Iva di comunicare all'Amministrazione Finanziaria le operazioni di importo non inferiore ad € 3.000 (limite che sale ad €3.600 per le operazioni non documentate da fattura).

Tale obbligo riguarda anche le operazioni poste in essere dal 2010 ma, per semplificare il compito dei contribuenti, fino allo scorso 30 aprile 2011 era previsto un esonero per le operazioni più difficili da tracciare, ossia quelle per le quali non esiste obbligo di fatturazione (quindi quelle che possono essere certificate con strumenti alternativi, quali lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale). Per dette operazioni vi erano non pochi dubbi, in particolare vi è la necessità di definire quali debbano essere le modalità per il dettagliante per la raccolta dei dati relativi ai clienti, nonché quali siano i controlli che questo deve porre in essere.

Il provvedimento in commento, però, non ha fornito alcun tipo di chiarimento sulle numerose questioni dubbie, ma ha esclusivamente rinvio di due mesi la scadenza. Sul punto, peraltro, pare che vi possa essere un ridimensionamento dell'obbligo di monitoraggio, limitandolo alle sole operazioni che hanno previsto la movimentazione di contanti.

Non appena le istruzioni operative saranno rese disponibili dall'Amministrazione Finanziaria, se ne darà conto in un'apposita informativa alla clientela.



CHIARIMENTI OPERATIVI IN TEMA DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DI CREDITI IVA

Arrivano dall'Agencia delle Entrate nuovi chiarimenti operativi che risolvono alcune questioni dubbie con riferimento all'applicazione delle regole in tema di compensazione dei crediti Iva introdotte con il D.L. n.78/09.

Si tratta, in particolare, della circolare n. 16/E del 19 aprile 2011 con la quale l'Agencia affronta principalmente le problematiche derivanti dal sovrapporsi dei crediti Iva annuali e trimestrali generatisi in più periodi di imposta, ma anche del Provvedimento Direttoriale prot. 2011/28991 del 9 marzo 2011 con il quale viene assegnata – per le violazioni commesse a decorrere dal 1° aprile 2011 - al Centro Operativo di Venezia la competenza in materia di recupero dei crediti Iva utilizzati in difformità alle disposizioni dell'art.10 del D.L. n.78/09.

In forma di rappresentazione schematica daremo conto dei contenuti dei documenti richiamati in precedenza.

I chiarimenti della C.M. n.16/E/11

l'utilizzo del credito Iva annuale 2009 che dovesse residuare nel corso del 2011	L'utilizzo può avvenire liberamente fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010; dopo tale momento tale credito perde la sua "identità" e diventa di fatto, con l'inserimento in dichiarazione annuale, credito del periodo 2010.
verifica dei limiti previsti dalla normativa	Viene confermata l'applicazione del criterio dell'anno di maturazione del credito, e non dell'anno di effettivo utilizzo in compensazione. APPLICAZIONI DI TALE CRITERIO <ul style="list-style-type: none">➔ il credito 2009 utilizzato nel 2011 deve essere "sommato" a quello compensato nel 2010;➔ il credito risultante dalla dichiarazione annuale 2010 ed i crediti derivanti da istanze trimestrali 2011 non devono essere cumulativamente considerati;➔ i crediti trimestrali 2010 ed il credito risultante dalla dichiarazione annuale 2010: pur condividendo l'anno di maturazione, i due crediti (annuale e trimestrale) sono del tutto autonomi e distinti (conferma C.M. n.1/E/10).
dichiarazione Iva presentata in forma	La dichiarazione "correttiva nei termini" si deve considerare sostitutiva rispetto a quella originariamente inviata, con la



autonoma e munita del visto di conformità (in presenza di un credito di importo superiore ad €15.000), e poi il successivo errato invio del modello Unico, com-prensivo della dichiarazione Iva, priva però del visto di conformità	<p>conseguenza che le compensazioni oltre la soglia di €15.000 vengono "intercettate" dalla procedura di controllo, che rileva l'assenza del visto di conformità.</p> <p>Procedure alternative per sanare la situazione: il contribuente può annullare l'invio del modello Unico, ripristinando così la valenza della dichiarazione Iva originariamente presentata (dovendo però presentare nuovamente la dichiarazione dei redditi); il contribuente può inviare una nuova (terza) dichiarazione Iva munita del visto: il credito Iva viene "sbloccato" per le compensazioni eccedenti il limite di €15.000 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta regolarizzazione.</p>
modello F24 nel quale viene indicato un anno di riferimento non corretto	<p>Il caso: credito Iva 2009, utilizzato in compensazione nel mese di marzo 2011, con l'errata indicazione in F24 del 2010 come anno di maturazione del credito.</p> <p>Il contribuente deve richiedere all'Ufficio la correzione del modello F24, e ciò determina automaticamente la modifica del dato di utilizzo del plafond: la compensazione, inizialmente imputata al monte 2010, per effetto dell'errore del contribuente viene "ricollegata" al plafond 2009, con la ricostituzione della disponibilità sul periodo 2010 (a partire dal secondo giorno successivo a quello di correzione).</p>
attivazione nuova casella PEC per l'assistenza	<p>Viene attivato un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata per problematiche che possono sorgere in materia di compensazione dei crediti Iva (potranno essere segnalate anche le eventuali regolarizzazioni tramite ravvedimento di indebite compensazioni).</p>

Il Provvedimento direttoriale del 9/03/11

F24 recanti compensazione di crediti Iva oltre le soglie presentati tramite home banking	<p>L'attività di recupero del Centro Operativo di Venezia riguarda anche i crediti Iva per i quali non è stato possibile procedere allo scarto preventivo dei modelli F24 contenenti l'indebita compensazione, in quanto sono stati utilizzati canali diversi dal sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Gli atti di recupero possono essere emessi direttamente</p>
---	---



dagli Uffici locali dell’Agenzia nel caso siano loro a constatare la violazione.

Le sanzioni applicabili al caso di utilizzo di credito “non spettante” – come precisato dall’Agenzia Entrate nella C.M. n.1/E/10 – sono stabilite nella misura del 30% dell’importo del credito indebitamente compensato e vanno versate con il codice tributo 8904.

È comunque possibile regolarizzare spontaneamente la violazione avvalendosi del “ravvedimento operoso” che prevede:

per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011 il pagamento della sanzione ridotta:

ad un decimo (pari al 3%) per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni da commissione della violazione;

ad un ottavo (pari al 3,75%) per ravvedimenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel quale viene commessa la violazione;

per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 il pagamento della sanzione ridotta:

ad un dodicesimo (pari al 2,5%) per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni da commissione della violazione;

ad un decimo (pari al 3%) per ravvedimenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel quale viene commessa la violazione.

Quindi:

- ➔ per gli F24 erroneamente presentati tramite home banking nel 2010, la scadenza ultima per il ravvedimento è il 30/09/11;
- ➔ per gli F24 erroneamente presentati tramite home banking nel 2011, la scadenza ultima per il ravvedimento è il 30/09/12.

LE ENTRATE CHIARISCONO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL REGIME DEL “PERFEZIONAMENTO PASSIVO IVA”

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di una videoconferenza tenutasi il 14 aprile 2011, ha fornito un importante chiarimento in relazione al c.d. “perfezionamento passivo”, ossia quel regime che consente agli operatori economici di esportare temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea merci comunitarie per sottoporle a operazioni di



trasformazione, e successivamente di immettere i prodotti risultanti dalla lavorazione in libera pratica in esenzione totale dai dazi all'importazione.

In effetti i beni, al momento dell'uscita dal territorio comunitario, vengono sottoposti a un regime doganale sospensivo in modo tale che quando rientrano in Europa possano pagare dazi e Iva solo ed unicamente sul valore determinato dalla lavorazione a cui sono stati sottoposti all'estero.

Il nuovo regime delle prestazioni di servizi in vigore dall'1/01/10 aveva fatto sorgere il dubbio che occorresse assolvere l'imposta due volte:

- ➔ una prima in dogana;
- ➔ una seconda attraverso l'autofatturazione da parte del committente della prestazione di servizi (la lavorazione).

Proprio su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come deve essere assolta l'imposta con riferimento a tale "valore incrementale" sul bene, costituito appunto dalla lavorazione. Di conseguenza:

- ➔ i servizi di lavorazione eseguiti in un Paese terzo su beni destinati a essere reimportati devono essere assoggettati a Iva tramite autofattura della prestazione ricevuta, senza scontare l'identico tributo anche in dogana al momento della loro reintroduzione;
- ➔ la reintroduzione del bene nel territorio comunitario risulta irrilevante sotto il profilo impositivo Iva previa presentazione dell'autofattura con la quale si documenta il fatto che l'Iva risulta già assolta sulla lavorazione in questione.

IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio).

È compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei contributi, oltre che dare notizia ai propri agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. Per l'anno 2011 i minimali contributivi e i massimali provvisionali sono invariati rispetto a quelli previsti per l'anno 2010.

Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web www.ensarco.it, effettuando una preventiva iscrizione sia dell'agente che della ditta mandante.

Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga



le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

ALIQUOTA	<p>Il contributo da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%.</p> <p>Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate (per competenza).</p>										
OBBLIGO CONTRIBUTIVO	<p>La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.</p>										
SCADENZE PAGAMENTO	<p>I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, osservando le seguenti date:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre di riferimento</th><th>Scadenza</th></tr></thead><tbody><tr><td>I° (1 gennaio 2011 - 31 marzo)</td><td>20 MAGGIO 2011</td></tr><tr><td>II° (1 aprile 2011 - 30 giugno)</td><td>20 AGOSTO 2011</td></tr><tr><td>III° (1 luglio 2011 - 30 settembre 2011)</td><td>20 NOVEMBRE 2011</td></tr><tr><td>IV° (1 ottobre 2011 - 31 dicembre 2011)</td><td>20 FEBBRAIO 2012</td></tr></tbody></table>	Trimestre di riferimento	Scadenza	I° (1 gennaio 2011 - 31 marzo)	20 MAGGIO 2011	II° (1 aprile 2011 - 30 giugno)	20 AGOSTO 2011	III° (1 luglio 2011 - 30 settembre 2011)	20 NOVEMBRE 2011	IV° (1 ottobre 2011 - 31 dicembre 2011)	20 FEBBRAIO 2012
Trimestre di riferimento	Scadenza										
I° (1 gennaio 2011 - 31 marzo)	20 MAGGIO 2011										
II° (1 aprile 2011 - 30 giugno)	20 AGOSTO 2011										
III° (1 luglio 2011 - 30 settembre 2011)	20 NOVEMBRE 2011										
IV° (1 ottobre 2011 - 31 dicembre 2011)	20 FEBBRAIO 2012										
MASSIMALI PROVVISORIALI	<p>Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia pluri o monomandatario. Per l'anno 2011 il limite del massimale provvisoriale annuo è di € 15.810,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed € 27.667,00 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale</p>										



	provvisoriale non è frazionabile.								
MINIMALI CONTRIBUTIVI	<p>Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, con i seguenti principi fondamentali: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. Per l'anno 2011 l'importo del minimale è pari ad € 789,00 per gli agenti monomandatari e ad € 396,00 euro per gli agenti plurimandatari.</p>								
AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI	<p>Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi (in questo caso destinato solo al Fondo di Assistenza e non al Fondo di Previdenza) è a totale carico della ditta mandante, senza osservanza di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo di Previdenza.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Provvigioni annue</th><th>Contributo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fino ad € 13.000.000,00</td><td>2,00%</td></tr><tr><td>Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00</td><td>1,00%</td></tr><tr><td>Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00</td><td>0,50%</td></tr></tbody></table>	Provvigioni annue	Contributo	Fino ad € 13.000.000,00	2,00%	Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,00%	Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%
Provvigioni annue	Contributo								
Fino ad € 13.000.000,00	2,00%								
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,00%								
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%								



	Oltre € 26.000.000,00	0,10%

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

